



Il Collegio del Giudice Sportivo, composto dai sigg. Pres. Salvatore Giacchetti (Presidente), Avv. Giuseppe Violante (componente) Avv. Roberto Bucchi (componente) Avv. Salomone Bevilacqua (componente) assistiti dal responsabile della Segreteria del Giudice Sportivo, dott. Francesco Pantano, riunitosi in Roma il 13 aprile 2016, ha emesso la seguente sentenza nei confronti del licenziato Rendina Massimiliano (Lic. N. 88126).

Fatto

Con atto del 28 gennaio 2016, relativo al procedimento di indagine n. 85/2015, il Procuratore Federale ha deferito al Giudice Sportivo il licenziato Massimiliano Rendina per la violazione dell'art. 7 ter, lett. A), D) ed E) del R.N.S. per aver tenuto un comportamento scorretto nei confronti del signor Lorenzo Leonarduzzi e dell'art. 7 ter lett. A) e E) RNS nei confronti degli organi sportivi della Federazione.

La Procura contestava al licenziato che, successivamente alla pubblicazione sul profilo Facebook della signora Monica Cicognini di una sua intervista in merito alle difficoltà organizzative del Rally di Roma, aveva rivolto frasi ingiuriose nei confronti del giornalista Lorenzo Leonarduzzi, a cui avevano fatto seguito altresì sms contenenti minacce.

Inoltre, nell'intervista in questione, il Rendina aveva fatto riferimento alla Giunta Sportiva con affermazioni lesive.

All'udienza del 13 aprile 2016 è comparso dinanzi al Collegio il sig. Massimiliano Rendina nonostante la non regolarità della notifica dell'atto di deferimento; egli, scusandosi per le frasi pronunziate, ritenendole in un primo momento innocenti e non di particolare gravità, dovute evidentemente ad un periodo di particolare stress conseguente all'impegno economico sostenuto per l'organizzazione del Rally, chiedeva clemenza al Collegio con la concessione della sospensione condizionale delle sanzioni eventualmente inflitte, atteso la sua incensuratezza.

Il Procuratore Federale concludeva riportandosi all'atto di deferimento.

Motivi della decisione

Dagli atti assunti dal Procuratore Federale e dalle dichiarazioni rese al Collegio dal sig. Massimiliano Rendina risulta chiaramente che il licenziato è venuto meno al dovere di correttezza e di lealtà, sia nei confronti del signor Lorenzo Leonarduzzi che della Giunta Sportiva dell'ACI.

Difatti l'analisi della documentazione prodotta dalla Procura non ha lasciato dubbi sul tenore delle dichiarazioni rilasciate dall'incolpato nei confronti della Giunta Sportiva ritenuta responsabile di non adoperarsi per gli organizzatori.

Neppure sono suscettibili di diversa interpretazione le minacce proferite nei confronti del signor Lorenzo Leonarduzzi.

Sembra al Collegio che un tale comportamento integri tutti gli elementi degli illeciti contestati.

L'art. 7 ter RNS impone, difatti, a tutti i titolari di licenza sportiva di mantenere un comportamento secondo i principi di lealtà e correttezza (lett. A), di astenersi da qualsiasi condotta che diretta a ledere l'integrità fisica e morale di altri soggetti (lett. E) nonché dall'esprimere pubblicamente giudizi e valutazioni lesivi della reputazione, dell'immagine di coloro che operano nell'ambito dell'ordinamento sportivo (lett.D).

Risulta accertato che il Rendina si sia espresso con frasi ingiuriose e lesive nei confronti della Federazione e di un licenziato in assoluta violazione dei principi minimi di lealtà e correttezza che devono sempre distinguere il comportamento di ogni atleta, a maggior ragione, professionista come in questo caso.



Automobile Club d'Italia
SPORT

Sanzione equa appare, alla luce della condotta successiva tenuta dall'incolpato comparso in udienza nonostante la non regolarità della notifica del provvedimento di deferimento, le giustificazioni addotte e le scuse rivolte per le dichiarazioni rilasciate, la sanzione della sospensione per gg. 90 e l'ammenda in € 5.000,00, con la concessione dei benefici di cui all'art. 167 B.2 RNS.

P.Q.M.

Il Collegio del Giudice Sportivo dichiara il licenziato Rendina Massimiliano (Lic. N. 88126) responsabile delle violazioni a lui ascritte e lo condanna alla sanzione della sospensione della licenze sportive per giorni 90 nonché Euro 5000,00 di ammenda.

Concede la sospensione condizionale delle sanzioni inflitte, ai sensi art. 167 B2 RNS.

Così deciso in Roma il 13 /04/2016

IL PRESIDENTE

Pres. Salvatore Giacchetti

IL COMPONENTE RELATORE

Avv. Salomone Bevilacqua